

essenzialmente nel principio che a fronte di una forte svalutazione del patrimonio ceduto dalla Federconsorzi fosse contrapposta la rapidità dell'incasso del corrispettivo e la altrettanta rapidità della distribuzione ai creditori.

comportamenti dei Soggetti intervenuti nella fase sfociata decreto di autorizzazione a sottoscrivere l'atto quadro risultano ispirati ad una meticolosa, puntuale e tecnicistica ricerca di soluzioni tese alla migliore tutela dei creditori. Si leggano: il parere del Commissario giudiziale del 19 luglio 1993 il parere del Comitato dei creditori del 14 luglio 1993, lo stesso decreto collegiale del 20/22 luglio 1993 che si intendono integralmente riportati

#### I RITARDI NELLA ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Il 2 agosto 1993 viene rogato l'atto quadro che prevede all'art.3 le seguenti modalità di pagamento:

- a) quanto al 15%, pari a L.322.500.000.000 entro dieci giorni dalla data della stipula;
- b) quanto al 42,5%, pari a L.913.750.000.000 entro dodici mesi dal pagamento della prima rata;
- c) quanto al 42,5%, pari a L.913.750.000.000 entro diciotto mesi dal pagamento della prima rata.

Alle rispettive scadenze (2 giugno 1994 e 2 febbraio 1995) la S.G.R. provvede a bonificare la Liquidazione operando, peraltro, legittime compensazioni, per le somme già possedute dal concordato a